

## **MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2017**

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

7 marzo 2017, n. 1

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

**Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

*Il ricorso proposto dal professionista che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assuma la posizione giuridica del denunziante, deve ritenersi inammissibile in quanto egli riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

7 marzo 2017, n. 2

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino.

**Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

*Il ricorso proposto dal professionista che, nell'ambito del procedimento disciplinare assuma la posizione giuridica del denunziante, deve ritenersi inammissibile in quanto egli riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

21 Marzo 2017, n. 3

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

**Procedimenti penali e sentenze di condanna a carico di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall’esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 53 e 56;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale dell’11/12 novembre 2009, art. 8, commi 7, 8 e 9 e art. 20.

*Non essendo riscontrabile nell’ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto. Tuttavia nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza, e, precisamente, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell’Ordine della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo e dunque dall’acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità.*

*Disposta la sospensione del procedimento disciplinare, il termine massimo di durata dello stesso, previsto dall’art. 8, non è più rilevante se non dal momento in cui la causa di sospensione viene a cessare.*

*La sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale a carico dell’incolpato può essere legittimamente disposta non soltanto quando l’interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.p. ma anche quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

21 Marzo 2017, n. 4

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto + Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

**Archiviazione di esposti - Impugnazioni da parte dell’esponente – Riunione dei ricorsi per connessione soggettiva - Dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

*Il ricorso proposto dal professionista che, nell’ambito del procedimento disciplinare, assuma la posizione giuridica del denunziante, deve ritenersi inammissibile in quanto egli riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 Marzo 2017, n. 5

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino.

**Esposti a carico di un professionista per comportamenti scorretti nei confronti di un cliente – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi diciotto – Esistenza di un procedimento penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, artt. 20 e 24.

*La sospensione del procedimento è atto facoltativo, ancorato al principio di autonomia riservata ai Consigli degli ordini Territoriali in presenza di fatti aventi rilevanza penale, anche se non accertati con sentenza definitiva.*

*Il vizio di motivazione sussiste quando non siano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 Marzo 2017, n. 6

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

**Esposti a carico di un professionista – Omesso pagamento di compensi nei confronti di dipendenti e collaboratori - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi nove-- Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare per sei mesi.**

Codice Deontologico, artt. 11, commi 1, 2 e 3; 15, comma 1; 31, comma 1 e 32.

*La condotta del professionista che non ha posto tempestivamente rimedio al pregiudizio arrecato ai dipendenti e collaboratori, costringendoli all'avvio di azioni legali per il recupero del proprio credito e la reiterazione della condotta di mancato pagamento dei debiti verso gli stessi appaiono fatti che ledono il prestigio e la dignità della categoria.*

*Il comportamento del professionista che si sia attivato per saldare le posizioni debitorie nei confronti dei propri dipendenti e la circostanza che lo stesso si sia trovato ad affrontare da solo una grave situazione economica venutasi a creare non per sua responsabilità sono tali da determinare una riduzione della sanzione disciplinare.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

22 marzo 2017, n. 7

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Maurizio Giorgio Luchetta; c. Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria.

**Cancellazione dall'Albo professionale per morosità – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 12, comma 1, lett. c) e art. 54.

*Ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ivi compresi gli iscritti nell'Elenco Speciale, ha l'obbligo del versamento del contributo annuale di iscrizione a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione. Tale obbligo discende proprio dal fatto che, in capo al professionista, a seguito del superamento dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione, è riconosciuto il diritto all'iscrizione all'Albo – che poi è condizione per l'esercizio della professione – o all'Elenco speciale nel caso in cui il professionista versi in una delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione.*

*E' legittimo l'operato dell'Ordine territoriale che, dopo aver inutilmente provveduto a fissare al ricorrente – già sospeso dall'esercizio della professione – un termine per consentirgli di sanare la sua posizione di morosità nel versamento delle quote di iscrizione, procede, nelle forme previste per il procedimento disciplinare, alla cancellazione dall'Albo.*

*Risponde ad un principio generale di effettività dell'ordinamento giuridico la regola secondo la quale i provvedimenti amministrativi sono efficaci ed esecutivi anche in pendenza di giudizio, salvo che non venga disposta cautelativamente la loro sospensione.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 8

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro.

**Denuncia a carico del Presidente dell'Ordine territoriale – Sottrazione fondi destinati al Consiglio Nazionale - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico, artt. 6, comma 3 e 11, comma 3;  
Codice Civile artt. 2831, comma 6 e 2392, comma 2.

*Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute ed adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere, nonché osservare le disposizioni*

*dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.*

*Ai Consiglieri con deleghe, considerata la natura civilista del rapporto tra l'ODCEC ed i suoi organi amministrativi, sono applicabili gli artt. 2381, comma 6, e 2392, comma 2, c.c.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 9

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

**Inadempimento dell'obbligo formativo -- Apertura del procedimento disciplinare -- Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale -- Dichiarazione di rinuncia al ricorso -- Cessazione della materia del contendere.**

Codice procedura civile, art. 100.

*La rinuncia è un atto personale del ricorrente che manifesta la volontà di questi di non avere più interesse alla prosecuzione del procedimento e determina l'estinzione dello stesso per cessazione della materia del contendere.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 10

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

**Esposto a carico di un professionista -- Omissioni di adempimenti fiscali e civilistici - Apertura del procedimento disciplinare -- Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale -- Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico, art. 22.

*Il comportamento del professionista che ometta di restituire ad una società cliente i registri contabili non può essere giustificato dalla circostanza che il commercialista aveva ommesso di istituire tali registri e può essere sanzionato se nella delibera di apertura del procedimento disciplinare era stata contestata al professionista l'omissione di adempimenti fiscali e civilistici.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 11

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

**Autocertificazione sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità – Esistenza di procedimenti penali a carico del professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11-12 novembre 2009, artt. 8, comma 2, 20, 24.

*La sospensione del procedimento è atto facoltativo ancorato al principio di autonomia riservata ai Consigli degli Ordini territoriali in presenza di fatti aventi rilevanza penale, anche se non accertati con sentenza definitiva.*

*Sussiste il vizio di motivazione della delibera disciplinare quando non siano indicate le ragioni del convincimento dell'organo giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disanima logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.*

*In conformità al disposto dell'art. 8, comma 2 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera di apertura del procedimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere succintamente motivata con l'indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ipotizzano violate.*

*Necessaria ma al contempo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 12

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

**Infedele autocertificazione sui crediti formativi – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 25.

*L’obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare è assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento disciplinare.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

11 aprile 2017, n. 13

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un professionista -- Insinuazione di crediti inesistenti in procedura fallimentare – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice procedura penale, artt. 445, comma 1 bis e 653, comma 1 bis.

*In sede di procedimento disciplinare, allorché vi sia sentenza di patteggiamento, al pari di quanto accade in caso di condanna dibattimentale, l’organo disciplinare deve considerare accertati e provati i fatti così come acclarati dal giudice penale, residuando in capo alla stessa unicamente il potere di compiere un autonomo e motivato accertamento solo in ordine alla loro rilevanza disciplinare. Non sono, infatti, ammesse sanzioni disciplinari che conseguano autonomamente da determinate condanne penali. In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. pur non precludendo una autonoma valutazione dell’incidenza dei medesimi fatti sul rapporto professionale vincola il giudice quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità.*

*Le valutazioni circa le circostanze attenuanti e aggravanti, nonché in ordine alla determinazione della pena, effettuate in sede penale, non hanno alcuna efficacia vincolante nell’ambito del procedimento disciplinare.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 14

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 6, comma 2.

Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CN in data 03.12.2015, art. 15.

*Non sussiste il difetto di motivazione in relazione al provvedimento sanzionatorio costituente l'atto finale del procedimento disciplinare che reca l'indicazione delle ragioni poste a base delle scelte compiute dall'organo decidente e risulta motivato per relationem ad altra delibera da intendersi integralmente trascritta, oltre che al verbale della trattazione orale, da cui emergano chiaramente le ragioni per le quali è stata inflitta la sanzione disciplinare.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 15

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Grosso; c. Collegio A del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni ventisei - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*La giustificazione del professionista di aver seguito con diligenza ogni aggiornamento legislativo e giurisprudenziale non è accoglibile in quanto non appare in linea con l'intero impianto normativo e regolamentare della formazione del professionista.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 16

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del**



**ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quarantacinque giorni.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Ai fini giustificativi di un corretto adempimento dell'obbligo della formazione professionale continua non costituiscono attività valide quelle di aggiornamento individuale consistenti nella consultazione e lo studio di libri, manuali, riviste ed aggiornamenti frequenti ai programmi di contabilità e gestione. L'attività di aggiornamento individualmente eseguita, se pure costituisce un elemento importante ed indispensabile per l'iscritto che esercita un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede una formazione adeguata al fine di migliorare la qualità della prestazione professionale, non può esonerare da tale obbligo e non è sostitutivo di modalità di aggiornamento previste dalla normativa in materia.*

*Ai fini della valutazione del profilo soggettivo del professionista può essere valutato il comportamento diligente tenuto dall'iscritto riguardo all'adempimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente quello in considerazione.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 17

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni quindici - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Ai fini giustificativi di un corretto adempimento dell'obbligo della formazione professionale continua non costituiscono attività valide quelle di aggiornamento individuale consistenti nella consultazione e nello studio di libri, manuali, riviste ed aggiornamenti frequenti ai programmi di contabilità e gestione. L'attività di aggiornamento individualmente eseguita, se pure costituisce un elemento importante ed indispensabile per l'iscritto che esercita un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede una formazione adeguata al fine di migliorare la qualità della prestazione professionale, non può esonerare da tale obbligo e non è sostitutivo di modalità di aggiornamento previste dalla normativa in materia.*

*L'attività di autoformazione non è idonea, in ogni caso, ad assolvere l'obbligo formativo in quanto non rispondente alla normativa in materia di formazione professionale continua.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 18

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni otto - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.*

*Non può escludersi in modo assoluto ed in linea di principio la rilevanza, in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l'istituto della recidiva, in quanto, in sede di procedimento disciplinare, rileva la valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta repressibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusisi con l'adozione di sanzioni.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 19

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni cinque - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*La giustificazione del professionista di essersi tenuto informato sulle ultime riforme legislative attraverso la consultazione e lo studio di testi, riviste e aggiornamenti frequenti non è accoglibile in quanto non appare in linea con l'intero impianto normativo e regolamentare della formazione del professionista.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 20

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni novanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*L'obbligo formativo, che integra un dovere deontologico, sussiste per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

*Il rispetto degli obblighi deontologici si impone a qualunque iscritto all'Ordine professionale ed investe, come tale, non soltanto l'attività professionale, ma altresì - in talune ipotesi – l'attività extraprofessionale dell'iscritto anche in considerazione degli effetti che una certa attività o un certo comportamento potrebbero determinare sulla percezione pubblica dell'immagine del professionista, soggetto – nell'interesse collettivo – al rispetto delle norme deontologiche.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 21

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni venticinque - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico, art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

*Lo svolgimento nel tempo dell'attività professionale rappresenta un valore aggiunto, nel senso che esso contribuisce a rafforzare l'elemento importante dell'esperienza professionale, la quale,*

*tuttavia, secondo quanto previsto nel vigente ordinamento, non può prescindere da un aggiornamento continuo tramite le modalità previste dalle disposizioni in tema di formazione professionale continua.*

*Lo studio e l'approfondimento individuale mediante la lettura di giornali specializzati, libri, banche dati e circolari di associazioni di categoria rappresenta una modalità formativa che integra un presupposto necessario per l'esercizio dell'attività professionale ma non costituisce adempimento degli obblighi di formazione professionale continua di cui all'art. 8, comma 5 del Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 22

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo per stato di malattia -- Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Il professionista che, pur malato, non interrompe la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione prescritto dal Regolamento emanato dall'Ordine, ossia può godere dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza, secondo quanto prescrive la predetta normativa in materia. Egli è cioè tenuto ad un adempimento parziale dell'obbligo di formazione professionale e non può godere di un esonero totale.*

*Nel giudizio in ordine alla sanzionabilità della condotta omissiva si ritengono meritevoli di valutazione i gravi motivi di ordine personale adottati e documentati dal professionista in quanto significativamente incidenti sul profilo soggettivo dello stesso, tenendo altresì in considerazione il comportamento complessivo tenuto dal medesimo nel corso del procedimento.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 maggio 2017, n. 23

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo per stato di malattia – Apertura del procedimento disciplinare –Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni sessanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Il professionista che, pur malato, non interrompe la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione prescritto dal Regolamento emanato dall'Ordine, ossia può godere dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza, secondo quanto prescrive la predetta normativa in materia. Egli è cioè tenuto ad un adempimento parziale dell'obbligo di formazione professionale e non può godere di un esonero totale.*

*Ai fini giustificativi di un corretto adempimento dell'obbligo della formazione professionale continua non costituiscono attività valide quelle di aggiornamento individuale consistenti nella consultazione e lo studio di libri, manuali, riviste ed aggiornamenti frequenti ai programmi di contabilità e gestione. L'attività di aggiornamento individualmente eseguita, se pure costituisce un elemento importante ed indispensabile per l'iscritto che esercita un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede una formazione adeguata al fine di migliorare la qualità della prestazione professionale, non può esonerare da tale obbligo e non è sostitutivo di modalità di aggiornamento previste dalla normativa in materia.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 24

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto.

**Emissione da parte di un professionista di fatture inesistenti – Patteggiamento della pena - Apertura del procedimento disciplinare – Sentenza di condanna definitiva - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sette - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 9 e 25.

*Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato è sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.*

*Il vizio di omessa motivazione sussiste quando non siano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudice, vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.*

*L'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice "irregolarità" formale che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.*

*E' legittima l'adozione a carico di un professionista di provvedimenti sanzionatori quando i comportamenti accertati appaiono di rilevante gravità anche sotto il profilo della compromissione del prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili, avuto riguardo all'etica professionale per l'affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all'Ordine professione e del notevole clamore mediatico dei fatti medesimi.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 25

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera.

**Esposto a carico di un professionista – Condanna al risarcimento danni in favore di un cliente - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Prescrizione dell'azione disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2009, art. 8, comma 2, e art. 19;

Codice Civile, art. 2909.

*In conformità al disposto dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera di apertura del procedimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere succintamente motivata con l'indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ipotizzano violate. Tale prescrizione non è prevista a pena di nullità. E considerato che, secondo i principi generali dell'ordinamento, le nullità sono tassative, esse, se non espressamente previste, non possono essere desunte in via interpretativa.*

*Se è vero che la pronuncia civile non dispiega i suoi effetti di giudicato negli stessi termini del giudicato penale, deve ritenersi vigente un principio generale che, in ossequio al principio della certezza del diritto, comunque impone coerenza e non contraddittorietà degli accertamenti giurisdizionali. In altri termini, la sentenza civile – tanto più se passata in giudicato – contiene comunque un accertamento che assume rilevanza nel procedimento disciplinare quale mezzo di prova dal quale può evincersi la sussistenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare.*

*L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto. Tuttavia, nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza e, precisamente, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo, vale a dire dall'acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.*

*Posto che il giudicato civile può essere considerato un antecedente logico – giuridico della decisione ma non un presupposto tale da costituire rapporto pregiudiziale tra i giudizi civile e disciplinare, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non può decorrere dalla conoscenza da parte del Consiglio dell'Ordine della sentenza civile ma occorre individuare il dies a quo per il decorso del termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione disciplinare ex art. 56 del D. Lgs. n. 139 del 2005 facendo applicazione dei principi generali, e, dunque, facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 26

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giorgio Luchetta; c. Collegio C del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Esposto a carico di un professionista – Inadempienze nei confronti dei un cliente - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni centoventi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 9, comma 2.

*Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato e, pertanto, di consentirgli, di far valere liberamente e senza limitazione le proprie ragioni, è sufficiente che la contestazione contenga una chiara indicazione dei fatti non assumendo rilievo alcuno la mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, configurandosi lesione del diritto di difesa nella sola ipotesi in cui la sanzione disciplinare sia inflitta per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali l'incolpato si sia difeso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 27

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Omesso versamento quote di iscrizione all'Albo – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'Albo per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 54.

*Ogni iscritto all'Albo è tenuto al pagamento della quota di iscrizione con tutte le conseguenze che da siffatto obbligo derivano, inclusa la possibilità di essere sospeso a norma dell'art. 54 D. Lgs. 139/2005. Recando l'art. 54 D. Lgs. n. 139/2005 una disciplina specifica con riguardo alla fattispecie della morosità, la sospensione in esso prevista può essere revocata, a norma del comma 2, solo a seguito della dimostrazione, da parte dell'iscritto, del pagamento delle somme dovute.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 28

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

**Procedimento penale per appropriazione indebita - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione per un anno - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 53, comma 1.

*La misura cautelare, per il carattere provvisorio e strumentale rispetto al procedimento disciplinare ove saranno valutate le condotte addebitate, si basa su un giudizio sommario in ordine alla gravità del fatto da correlare agli effetti dannosi potenzialmente derivanti per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza.*

*Il Consiglio di disciplina territoriale non è tenuto a valutare la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l'opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell'intera classe professionale.*

*L'istituto della sospensione cautelare – a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare) – trova le sue ragioni nell'esigenza di elidere lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio di Disciplina dell'Ordine locale il potere di valutare la sua opportunità, in un'ottica di concreta valutazione dello strepitus fori e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.*



*La sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale a carico dell'incolpato può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

20 giugno 2017, n. 29

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

**Esposto a carico di un professionista – Contrasto con un cliente per ragioni di natura economica – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.**

Codice Deontologico, art. 22;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 9 e 25.

*Il comportamento del professionista che genera o comunque non impedisce che si crei una situazione di contrasto con un cliente per una questione di natura economica attinente ai rapporti professionali è tale da determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare di lieve gravità (la censura).*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 30

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Giorgio Luchetta; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Computo del triennio formativo - Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo, si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 31

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni dieci - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 32

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancato esercizio dell'attività professionale - Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*L'obbligo formativo è collegato al presupposto dell'iscrizione nell'Albo professionale e prescinde dall'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo, si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 33

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro — Computo del triennio formativo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 34

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni dieci - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale con produzione di un atto di**

**riconoscimento di esonero – Revoca in autotutela della sanzione disciplinare – Cessazione della materia del contendere.**

Codice procedura civile, art. 100.

*L'interesse al ricorso è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.*

*Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfacente per il ricorrente il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 35

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Partecipazione ad eventi formativi non accreditati - Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico, art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 6, comma 2.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.*

*L'assolvimento dell'obbligo formativo non può avvenire attraverso la partecipazione a seminari di aggiornamento organizzati internamente dallo studio del professionista non accreditati da alcun Ente.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 36

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni venticinque - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata conformità costituzionale delle norme sulla formazione obbligatoria - Rigetto del ricorso.**

Costituzione, art. 33, comma 5;

D. Lgs. n. 139 del 2015, art. 36 commi 3 e 4;

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

*L'art. 33, comma 5 della Costituzione si riferisce ai requisiti per l'abilitazione professionale prevedendo che “è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. La formazione professionale continua è invece un requisito previsto non per l'abilitazione professionale ma per l'esercizio dell'attività professionale. Ed infatti, mentre per l'abilitazione professionale è previsto il solo esame di Stato, per l'esercizio della professione oltre all'esame di Stato è prevista l'iscrizione nell'Albo professionale (art. 36, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 139 del 2005) dalla quale conseguono una serie di obblighi per il professionista – tra cui l'aggiornamento professionale – il cui mancato rispetto può determinare la censura o la sospensione dall'esercizio della professione.*

*Non vi è alcun collegamento tra il sistema della formazione professionale continua e il disposto dell'art. 33, comma 5 della Carta Costituzionale e, di conseguenza, le norme che disciplinano il primo non possono violare il secondo.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 37

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale con produzione di attestati di frequenza — Aggiornamento della posizione del professionista — Revoca in autotutela della sanzione disciplinare — Cessazione della materia del contendere.**

Codice procedura civile, art. 100.

*L'interesse al ricorso è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.*

*Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 38

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per venti giorni — Mancata indicazione della data di deposito della delibera - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, art. 24;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 25.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato*

*stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 39

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Apposizione di firma di un professionista sul foglio presenze di un convegno da parte della sua tirocinante - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata astensione di un Consigliere che avrebbe potuto deporre quale testimone - Rigetto del ricorso.**

Codice di procedura civile, art. 51;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 6;

Codice Deontologico, artt. 6 e 11.

*Non basta a concretare la fattispecie dell'astensione o della ricusazione la circostanza che un Consigliere possa astrattamente deporre nel procedimento quale testimone, ma occorre che esso sia stato chiamato a deporre quale testimone prima della pronuncia.*

*Il comportamento di un professionista, la cui firma sul foglio presenze di un convegno formativo è stata apposta dalla sua tirocinante non è compatibile con i principi di cui agli artt. 6 e 11 del Codice Deontologico.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 luglio 2017, n. 40

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Apposizione di firma di un professionista sul foglio presenze di un convegno formativo da parte della sua tirocinante - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata iscrizione nell'Albo dei Tirocinanti al momento dell'esercizio del potere disciplinare - Accoglimento del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, artt. 2 e 3;  
Codice Deontologico, art. 4.

*L'ordinamento professionale è applicabile solo a chi fa parte del relativo Ordine, ciò che avviene con l'iscrizione nei relativi Registri ed Albi. Di contro, alcuna pretesa punitiva può riconoscersi in capo agli Ordini professionali nei confronti di soggetti che, in quanto non iscritti, sono estranei alla relativa categoria professionale.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 41

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia.

**Esposto a carico di un professionista – Irregolarità contabili e fiscali - Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione di sanzione disciplinare della sospensione di ventiquattro mesi dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per dodici mesi.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 36;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 21, primo comma;

Codice Deontologico, art. 2.

*Il Consiglio – oggi Consiglio o Collegio di Disciplina – dell'Ordine territoriale, una volta aperto il procedimento disciplinare, può – ma non deve necessariamente – disporre la sospensione, in attesa di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria. Non trattandosi infatti di un caso di sospensione necessaria l'organo professionale competente potrebbe procedere ad un autonomo accertamento dei fatti parallelamente a quanto non avvenga in sede penale.*

*La mancata contestazione al professionista di un comportamento illecito determina la violazione del diritto di difesa del professionista e l'illegittimità dell'eventuale sanzione disciplinare irrogata.*

*Il comportamento del professionista che ponga in essere gravi e ripetute irregolarità contabili e fiscali è capace di incidere sul requisito della irreprensibilità della condotta che deve informare l'attività del professionista, anche con riguardo ai profili dell'obbligo di eseguire l'incarico con competenza e capacità professionale utilizzando la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'incarico acquisito.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 42



Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. del Primo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Esposto a carico di un professionista – Accusa di corruzione - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione priva di fissazione di un termine di durata - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, primo comma;  
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, primo comma.

*Risulta legittima la misura cautelare disposta nelle more della sospensione del procedimento disciplinare.*

*Le misure cautelari durano per il tempo necessario alla tutela delle posizioni giuridiche per la salvaguardia delle quali sono adottate.*

#### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 43

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

**Notizie apparse sulla stampa – Coinvolgimento di un professionista in un'inchiesta avente rilevanza penale - Apertura del procedimento disciplinare – Sentenza di condanna definitiva - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice di procedura penale art. 653, comma 1 bis;  
Regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari, art. 29.

*Nel caso di sentenza penale di condanna definitiva, il Consiglio [di Disciplina] Territoriale non può procedere ad un autonomo accertamento dei fatti senza violare il disposto dell'art. 653 comma 1 bis del C.p.p. Tale norma prevede infatti che la sentenza penale di condanna fa stato nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.*

*In materia deontologica non si applica il principio penalistico della retroattività delle modifiche normative favorevoli al reo.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 44

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 2 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

**Cancellazione dall'Albo professionale per morosità – Ricorso al Consiglio Nazionale da parte del Pubblico Ministero – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 52 e 54.

*La sanzione della sospensione deve essere revocata “di diritto” al momento della regolarizzazione del pagamento da parte dell'iscritto: tale misura non ha dunque natura afflittiva o punitiva ma appare collegata alla perdita da parte dell'iscritto di un presupposto necessario per l'iscrizione all'Ordine che fa venire meno, temporaneamente e fino al momento dell'eventuale riacquisto del presupposto medesimo, il diritto dell'iscritto di esercitare la professione.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 45

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona.

**Esposto a carico di un professionista – Falsa creazione di un verbale di assemblea - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni settanta – Decisione emessa oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza dibattimentale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 24

*Il provvedimento disciplinare adottato oltre il termine massimo di 60 giorni dall'udienza dibattimentale è illegittimo. Trattandosi infatti di un termine posto per l'adozione di un provvedimento di carattere afflittivo si deve ritenere applicabile il principio di carattere generale secondo cui l'organo disciplinare è tenuto ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

26 settembre 2017, n. 46

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2015 art. 55, comma 3;

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 6, comma 2.

*La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.*

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L'inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 47

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 53;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 artt. 10, 21.

**Ordinanza applicativa di misura cautelare penale a carico di una professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per un anno - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.**

*L'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede che il Consiglio di Disciplina Territoriale "può" disporre la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria. Si tratta dell'esercizio di un potere di sospensione facoltativo rimesso ad una valutazione di opportunità dell'Ordine territoriale.*

*La misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere disposta anche nel corso di una fase di sospensione di un procedimento disciplinare.*

*Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.*

*Il legislatore non ha previsto un coordinamento temporale tra la misura cautelare disposta nell'ambito del procedimento disciplinare e quella applicata nel procedimento penale. Si tratta di due procedimenti autonomi e distinti, diretti a tutelare differenti interessi giuridici.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 48

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Inadempimento dell'obbligo formativo -- Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Vizio di notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare - Accoglimento del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, commi 2 e 3, e 50, comma 7;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 1, comma 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata, art. 3, comma 5;

Codice di Procedura civile, art. 139.

*Nel caso in cui la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare sia avvenuta in violazione delle norme previste nell'art. 139 Cod. Proc. Civ. si verifica una lesione del principio del contraddittorio posto a tutela del diritto di difesa dell'incolpato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 49

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

**Esposto nei confronti di un professionista – Azione di disturbo per invito ai colleghi a produrre certificato generale del casellario giudiziale – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 50, comma 6;

Codice Deontologico, artt. 6, 11, commi 1 e 2, 15, commi 1, 2, e 4.

*Coloro che esercitano la professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono tenuti al rispetto di principi di comportamento diretti, in primis, alla tutela dell'immagine e della dignità della categoria professionale. Tali principi devono essere osservati anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale.*

*Particolari doveri di correttezza professionale sono previsti nei rapporti tra colleghi.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 50

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Collegio A del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell'obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni novanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 51

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno.

**Segnalazione nei confronti di un professionista da parte della Guardia di Finanza - Comportamento poco rispettoso del professionista - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008, artt. 2, 3, 6 e 11.

*Il comportamento del professionista, che si rivolge alla Guardia di Finanza formulando accuse denigratorie nei confronti di quest'ultima, esorbita il diritto di difesa e viola i precetti deontologici di integrità e correttezza nel comportamento.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 52

Presidente e relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Arresto di un professionista nell'ambito di un'inchiesta penale – Pronuncia di sentenza di condanna – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 50, comma 9;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 26;

Regolamento contenente il Codice delle sanzioni disciplinari, artt. 27 e 28;

Codice Deontologico artt. 6 e 11.

*In materia disciplinare e deontologica non vige il principio penalistico della retroattività delle modifiche normative pro reo.*

*Il comportamento del professionista che sia condannato in via definitiva per reati penali viola, nel più alto grado, l'obbligo (art. 6 del Codice Deontologico) di agire con "integrità, onestà e correttezza in tutte le.... attività e relazioni [anche] di "natura personale" e l'obbligo (art. 11 del Codice cit.) di comportarsi in modo "consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa" e di "astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 53

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio B del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell'obbligo formativo -- Archiviazione del procedimento disciplinare ed invio di lettera di richiamo – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 5, comma 3;

D. Lgs. n. 139 del 2009, art. 29;

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Regolamento sull'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 6, comma 2.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

*La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 54

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino.

**Esposto nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

*Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnazione non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

25 ottobre 2017, n. 55

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

**Esposto a carico di un professionista – Deposito di un atto di cessione quote sociali senza accertamento della autenticità delle sottoscrizioni delle parti - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione di sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall'esercizio della professione – Mancato rispetto del termine di notifica del provvedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 26;  
Codice Deontologico, artt, 5, 6 e 8.

*Il comportamento del professionista che redige e deposita un atto di cessione di quote sociali senza accertarsi dell'intenzione delle parti e dell'autenticità della loro firma è contrario a doveri deontologici di integrità, di tutela dell'interesse pubblico e di coscienza e diligenza.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 56

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di comportamenti anomali di un professionista – Indebite compensazioni - Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, primo comma;



Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, primo comma.

*Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 57

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

**Apertura di procedimenti penali a carico di un professionista – Irrogazioni delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – “Dimissioni” dall'Albo professionale dopo l'apertura del procedimento disciplinare – Rigetto del ricorso.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2015, art. 5.

*La circostanza che un professionista abbia comunicato le sue “dimissioni” dall'Albo professionale non ne determina l'automatica cancellazione se non sia intervenuto il relativo atto dell'Ordine Territoriale.*

*L'art. 5 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale esclude che l'iscritto nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento disciplinare possa richiedere la cancellazione dall'Albo professionale.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 58

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Terzo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 59

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Antonio Borrelli; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 60

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Secondo Collegio del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Segnalazione da parte dell'Inail nei confronti di un iscritto – Esercizio della professione durante la sospensione dall'Albo – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata dimostrazione del danno a carico di terzi - Parziale accoglimento del ricorso con riduzione della durata del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.**

*La mancata dimostrazione di un danno a carico di terzi può essere una circostanza tale da determinare una diminuzione, seppur lieve, di una sanzione disciplinare.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 61

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 6 comma 2;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2015, art. 25.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

*La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.*

*E' legittima la notifica della copia conforme della delibera che contenga il nominativo e lo spazio per la firma del Segretario e del Presidente laddove si legge "F.to il Presidente ...." e "F.to il Segretario..." qualora nella copia dell'originale della delibera depositata presso la sede del*

*Consiglio di Disciplina siano apposte le relative firme. Nessuna norma impone infatti di notificare all'incolpato una copia della delibera che contenga la firma in originale del Presidente o del Segretario.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 62

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

**Rinvio a giudizio di un professionista per reato di bancarotta fraudolenta – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Prescrizione dell'azione disciplinare – Incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento disciplinare – Accoglimento del ricorso limitatamente al 1° motivo di impugnazione e rinvio al Consiglio di Disciplina dell'Ordine per competenza.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 49 e 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 8, comma 2.

*L'organo disciplinare che definisce il procedimento deve avere direttamente avuto modo di ascoltare l'incolpato e leggere le sue eventuali difese, non essendo sufficiente che si limiti a fare proprio l'atto finale di un procedimento di carattere disciplinare al quale non ha preso alcuna parte.*

*Ai fini degli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare occorre “distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un'imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 63

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 1 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni cinquantasette - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 64

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 2 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni sessanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

## **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 65

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa.

### **Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, art. 3, commi 2 e 5; art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

*E' legittima la notifica della copia conforme della delibera che contenga il nominativo e lo spazio per la firma del Segretario e del Presidente laddove si legge "F.to il Presidente ...." e "F.to il Segretario..." qualora nella copia dell'originale della delibera depositata presso la sede del Consiglio di Disciplina siano apposte le relative firme. Nessuna norma impone infatti di notificare all'incolpato una copia della delibera che contenga la firma in originale del Presidente o del Segretario.*

*La mancata indicazione del responsabile del procedimento disciplinare non ha effetto invalidante, atteso che la mancata designazione di detto responsabile, così come la mancata comunicazione del nominativo del predetto, lungi dal rendere l'atto amministrativo invalido, comporta esclusivamente la considerazione, come soggetto responsabile del singolo procedimento, del funzionario addetto all'unità organizzativa competente.*

*La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 66

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Antonio Borrelli; c. Collegio “C” del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell’obbligo formativo — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per giorni novanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell’interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 67

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Collegio “B” del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell’obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per quarantatre giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell’interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 68

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Collegio “A” del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

**Inadempimento dell’obbligo formativo – Omessa dimostrazione del mancato esercizio dell’attività professionale - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per giorni novanta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; esso è stato stabilito per tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale. L’inadempimento dello stesso è comportamento disciplinarmente rilevante.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell’illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 69

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Esposto a carico di un professionista – Dazione di un assegno in garanzia o a restituzione di un prestito - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico, artt. 6, 7, 22 e 24.

*Sia nel caso in cui la dazione di un assegno da parte di un professionista ad un cliente fosse dovuta allo scopo di garantire la qualità del lavoro, sia che si trattasse della restituzione di un prestito, resta il fatto che essa viola il Codice Deontologico che vieta sia che il professionista si impegni patrimonialmente o fornisca garanzie al cliente o per conto di questi (art. 24), sia che il professionista faccia in modo di venire a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il cliente (art. 22).*



*La dazione dell'assegno ad un cliente mette il professionista in una situazione tale da potere potenzialmente subire indebite pressioni da parte del cliente, da poterne essere influenzato a danno dell'integrità che deve caratterizzare l'azione del professionista ed in ogni caso confligge con il divieto di impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 70

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**Esposto a carico di un professionista – Dazione di un assegno in garanzia o a restituzione di un prestito - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico, artt. 6, 7, 22 e 24.

*Sia nel caso in cui la dazione di un assegno da parte di un professionista ad un cliente fosse dovuta allo scopo di garantire la qualità del lavoro sia che si trattasse della restituzione di un prestito resta il fatto che essa viola il Codice Deontologico che vieta sia che il professionista si impegni patrimonialmente o fornisca garanzie al cliente o per conto di questi (art. 24) sia che il professionista faccia in modo di venire a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il cliente (art. 22).*

*La dazione dell'assegno ad un cliente mette il professionista in una situazione tale da potere potenzialmente subire indebite pressioni da parte del cliente, da poterne essere influenzati a danno dell'integrità che deve caratterizzare l'azione del professionista ed in ogni caso confligge con il divieto di impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie.*

**CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

29 novembre 2017, n. 71

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Collegio di Disciplina Affari Generali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

**Sentenza di condanna a carico di professionista per reati fiscali - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dell'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Mancata sottoscrizione da parte del Segretario della decisione - Accoglimento del ricorso con rimessione del procedimento disciplinare al Consiglio di Disciplina territoriale.**

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 24;  
D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, comma 3;  
Codice di Procedura Civile art. 161, comma 2.

*La mancata sottoscrizione da parte del Segretario della decisione disciplinare determina la rimessione del procedimento al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale, che deve riprenderlo dalla fase in cui si è verificata la ragione dell'invalidità.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 72

Presidente e Relatore Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Situazione di incompatibilità a carico di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera impugnata – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.**

D.M. 14 febbraio 1949, artt. 1 e 4.  
Codice di procedura civile art. 153, comma 2.

*E' irricevibile il ricorso presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della delibera.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 73

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni novanta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;  
Codice Deontologico, art. 8;  
Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti*

*Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 74

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 3 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

### **Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni novanta - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 75

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 3 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

### **Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera impugnata – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.**

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55, primo comma.

*Il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso le delibere disciplinari previsto dall'art. 55, primo comma, del D. Lgs. n. 139 del 2005 è perentorio.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 76

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni trenta – Riduzione della sanzione disciplinare a venti giorni con successiva delibera – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Aggiornamento della posizione del professionista – Revoca in autotutela della sanzione disciplinare – Cessazione della materia del contendere.**

Codice di Procedura Civile, art. 100.

*L'interesse al ricorso è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.*

*Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 77

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Giorgio Luchetta; c. Collegio Sezione I del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Elevata età del professionista - Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per cinquanta giorni.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

*L'elemento dell'elevata età di un professionista, pur non incidendo sulla materialità dell'illecito, ha rilievo nella considerazione della situazione soggettiva dell'incolpato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 78

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi; Relatore Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino.

**Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

*Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.*

*La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.*

### **CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

19 dicembre 2017, n. 79

Presidente Remigio Enrico Maria Sequi, Relatore Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 1 di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

**Esposti nei confronti di un professionista – Irregolare tenuta della contabilità e mancata consegna della documentazione - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno e due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.**

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008, artt. 6 e 11.

*Il comportamento del professionista che omette di presentare i bilanci di esercizio per società clienti e che in sede di difesa produce documentazione difforme da quella in possesso della Camera di Commercio è censurabile dal punto di vista deontologico per violazione degli artt. 6 e 11 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008.*